

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

<i>Wirtschaftsprüfer und Steuerberater</i>	
<i>Dottori Commercialisti e Revisori Contabili</i>	
Peter Winkler	Stefan Sandrini
Stefan Engele	
Martina Malfertheiner	Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi	Massimo Moser
Andrea Tinti	Michael Schieder
Carla Kaufmann	
Rechtsanwalt - avvocato	
Chiara Pezzi	
Mitarbeiter - Collaboratori	
Karoline de Monte	Iwan Gasser
Thomas Sandrini	Mariatheresia Obkircher
Julia Maria Graf	

numero:	07
del:	2026-01-20
autore:	Andrea Tinti

Circolare

Per tutti gli esercenti commercio al minuto (dettaglianti) e attività assimilate

Attenzione all'indicazione dei dati e forme di pagamento

Sintesi:

Se per il collegamento di corrispettivi e strumenti POS occorre attendere prevedibilmente il mese di marzo dal 1° gennaio 2026 si applicano già le nuove sanzioni per l'omessa, tardiva o **errata/incompleta** trasmissione dei corrispettivi giornalieri, pari a 100 euro per invio, fino a 1.000 euro a trimestre che riguardano anche la memorizzazione e trasmissione **dei pagamenti elettronici** (es. pagamento POS anziché in contanti). È quindi necessario memorizzare puntualmente i pagamenti e trasmetterli correttamente; eventuali errori possono essere annullati e rettificati se tempestivamente rilevati.

Come noto¹ dal 1.1.2026 valgono tra le altre le disposizioni sulle nuove sanzioni² per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con **dati incompleti** o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione amministrativa di **euro 100** per ciascuna **trasmissione dei corrispettivi giornalieri**, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Tali sanzioni si applicano dunque anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei **dati di pagamento elettronico** (es. **incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS**).

Se per il collegamento di corrispettivi e POS³ occorre attendere il servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate indicativamente all'inizio del mese di marzo 2026, le nuove sanzioni menzionate entrano in vigore subito dal 1° gennaio 2026 come anche chiarito recentemente⁴.

Occorre dunque prestare attenzione che i **dati dei pagamenti elettronici**, rilevati mediante gli strumenti elettronici di pagamento (POS), siano memorizzati in modo puntuale⁵ e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi⁶. A tale riguardo⁷

1 Vedi nostra circolare 16/2025 punto 19 e 93/2025

2 Integrazione dell'art. 11, c. 2-quinquies e 5 del D.Lgs. n. 471/97

3 Vedasi nostra circolare 93/2025

4 Interrogazione parlamentare 16 dicembre 2025 n. 5-04808

5 Considerando anche le istruzioni di cui al Provvedimento Agenzia Entrate n. 424470/2025

6 L'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015

7 Provvedimento n. 424470/2025

- la memorizzazione dei dati di pagamento elettronico mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, **riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;**
- la trasmissione è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell'invio dei corrispettivi.


La non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell'esercente o a una diversa volontà del cliente, configura una violazione sanzionabile⁸.

L'Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l'errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

*Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler" and "Monika Engels" stacked vertically.